

Normativa Voto assistito

Con la circolare n. 32/2026, il Ministero dell'Interno introduce una rilevante semplificazione in materia di **voto assistito**, con l'obiettivo di rendere più agevole, uniforme e rispettoso della persona l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori con disabilità.

A partire dal referendum del 22 e 23 marzo, chi si trova in una condizione di disabilità tale da impedire l'esercizio autonomo del voto potrà presentare la **Carta Europea della Disabilità (EU Disability Card)** come documentazione idonea per essere accompagnato in cabina da un familiare o da una persona di fiducia, evitando così la richiesta di ulteriori certificazioni.

Il quadro normativo e le modalità precedenti

Il diritto al voto assistito è disciplinato dall'art. 55, comma 2, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dall'art. 41, comma 2, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570. Tali disposizioni riconoscono la possibilità di essere accompagnati in cabina agli elettori che, a causa di una disabilità, non sono in grado di esprimere autonomamente il voto.

Rientrano in questa condizione, tra gli altri, le persone cieche, le persone con disabilità agli arti superiori e coloro che presentano impedimenti fisici che non consentono materialmente l'espressione autonoma del voto.

Fino ad oggi, per essere ammessi al voto assistito, era necessario dimostrare la propria condizione attraverso una delle seguenti modalità:

- annotazione permanente sulla tessera elettorale (codice "AVD");
- certificazione medica rilasciata dall'ASL competente;
- per le persone cieche, libretto nominativo di pensione di invalidità;
- in alcuni casi, valutazione diretta del presidente di seggio in presenza di impedimenti evidenti.

Nella pratica, queste modalità hanno spesso dato luogo a applicazioni non uniformi, con richieste improprie di documentazione, rallentamenti e situazioni di disagio per gli elettori.

La novità introdotta dalla circolare

Per superare tali criticità, la circolare stabilisce che la **Disability Card** può essere utilizzata come documento sufficiente per ottenere il voto assistito.

Affinché sia valida a questo scopo, la carta deve riportare la **lettera "A"**, posizionata in alto a destra sopra il nome del titolare. Tale indicazione certifica la necessità di accompagnamento e consente al presidente di seggio di autorizzare il voto assistito senza ulteriori verifiche.

Come comportarsi al seggio

L'elettore che intende avvalersi del voto assistito dovrà presentarsi con:

- tessera elettorale;
- documento di identità;
- Disability Card con indicazione “A”.

In presenza di tali elementi, il presidente di seggio potrà ammettere l’elettore al voto con accompagnatore, senza richiedere certificati medici o altra documentazione.

Tutela della privacy e semplificazione

Un ulteriore aspetto rilevante riguarda la tutela dei dati personali. La circolare prevede infatti una modalità semplificata per la registrazione nel verbale di seggio, suggerendo l’utilizzo della dicitura:

“Voto assistito con EU Disability Card-A”

In questo modo si evita di riportare informazioni sensibili relative alla condizione sanitaria dell’elettore.

In sintesi

L’introduzione della Disability Card rappresenta una semplificazione concreta: consente di accedere al voto assistito in modo più rapido, uniforme su tutto il territorio nazionale e nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza della persona.

Per votare con assistenza è sufficiente presentare la Disability Card con lettera “A”, insieme alla tessera elettorale e a un documento di identità.